

Art. 1

Esenzione Ici prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6, e i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione del presente comma, nonché dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 è rimborsata ai singoli comuni. A tal fine, nello stato di previsione del ministero dell'interno è istituito apposito fondo con una dotazione di importo pari a quanto sopra stabilito per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. A decorrere dall'anno 2011 alla dotazione finanziaria del fondo nella misura stabilita ai sensi del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978. In sede di Conferenza stato-città e autonomie locali sono stabiliti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai comuni per gli anni 2008, 2009, 2010 che il ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, a eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, e alle province autonome di Trento e Bolzano i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

Art. 2

Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3 mila euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
 - a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
 - b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
 - c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo entro il limite massimo di 3 mila euro.
3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 35 mila euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il ministro del lavoro, delle politiche sociali e della salute procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il ministro per la funzione pubblica e l'innovazione al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Nell'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

Art. 3

Rinegoziazione mutui per la prima casa

1. Il ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo dell'1 settembre 1993, n. 385, le modalità e i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo a un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'Irs a dieci anni, dalla data di rinegoziazione, maggiorato di un spread dello 0,50.

4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato, l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio.

6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasso di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Art. 4

Disposizioni per garantire il monitoraggio della spesa pubblica

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato.

2. In parallelo a quanto previsto dall'articolo 2, commi da 539 a 548, in materia di credito di imposta per l'occupazione delle aree del Mezzogiorno, dati gli obiettivi congiunti di tenuta dei conti pubblici, per evitare l'emersione di spese finanziariamente non coperte in considerazione del fatto che nel bilancio dello stato è stanziata la somma complessiva di euro, nonché di garantire su questa base la certezza nelle scelte di investimento e di salvaguardare i diritti quesiti, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è regolato come segue:

a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal direttore della predetta Agenzia. L'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;

b) per i progetti di investimento da avviare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati e il suo inoltro per via telematica all'Agenzia delle entrate valgono come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a), l'assenso alla fruizione del credito di imposta ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, per quali soggetti interessati la fruizione è assentita per l'anno successivo;

b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché l'accoglimento della relativa prenotazione. Il beneficio si intende non assentito decorsi 30 giorni dal ricevimento del formulario senza esplicita comunicazione di assenso da parte dell'Agenzia delle entrate.

4. Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. In parallelo a quanto previsto dall'articolo 2, commi da 539 a 548, in materia di credito di imposta per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno, dati gli obiettivi congiunti di tenuta dei conti pubblici, per evitare l'emissione di spese finanziariamente non coperte in considerazione del fatto che nel bilancio dello stato è stanziata la somma complessiva di euro, nonché di garantire su questa base la certezza nelle scelte di investimento e di salvaguardare i diritti quesiti, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall'articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è regolato come segue:

a) per i costi di ricerca e sviluppo relativi a progetti che, in base ad atti o documenti aventi data certa, risultino avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal direttore della predetta Agenzia. L'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;

b) per i progetti da avviare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati e il suo inoltro per via telematica all'Agenzia delle entrate valgono come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta successiva a quelle di cui alla lettera a).

6. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a), l'assenso alla fruizione del credito di imposta ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, per quali soggetti interessati la fruizione è assentita per l'anno successivo;

b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché l'accoglimento della relativa prenotazione. Il beneficio si intende non assentito decorsi 30 giorni dal ricevimento del formulario senza esplicita comunicazione di assenso da parte dell'Agenzia delle entrate.

7. I soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20%, nell'anno di accoglimento dell'istanza, e al 60% nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta concesso in relazione al progetto di ricerca è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al periodo precedente e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 70%, nell'anno successivo.

Art 5

Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, da comunicare alle commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10% delle risorse stanziate per tali finalità nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto legge 28 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono soppressi e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi. Le risorse finanziarie rivenienti ai sensi del presente comma confluiscono nel fondo di cui al comma 2.

6. La somma iscritta all'ambito della missione infrastrutture pubbliche, e logistica, programma sistemi stradali e autostradali, capitolato 7487 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture per l'anno 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è

versata nell'anno 2008, per l'importo di milioni di euro, all'entrata del bilancio dello stato e per l'importo di milioni di euro su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello stato nell'anno 2009 per milioni di euro e nell'anno 2010 per milioni di euro.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli nonché dal comma 4 del presente articolo pari a milioni di euro per l'anno 2008, milioni di euro per l'anno 2009, e milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a milioni di euro per l'anno 2008, milioni di euro per l'anno 2009 e milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2;

b) quanto a euro per l'anno 2008, euro per l'anno 2009 ed euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stazionamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: (omissis)

8. Affluiscono al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondo di riserva speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

9. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1.